

REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
 Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

Numero della delibera	1524
Data della delibera	07-11-2019
Oggetto	Organizzazione aziendale
Contenuto	Approvazione della revisione 1 al Regolamento di prevenzione, protezione, salute e sicurezza aziendale

Dipartimento	STAFF DIREZIONE GENERALE
Direttore Dipartimento	MARI VALERIO
Struttura	SOC ORGANIZZAZIONE E PROGETTI TECNOLOGICI
Direttore della Struttura	MARI VALERIO
Responsabile del procedimento	PERIGLI ILARIA

Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto	Anno Bilancio
Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° pag.	Oggetto
A	29	Regolamento di prevenzione, protezione, salute e sicurezza aziendale DOC.STDG.01 Rev.1

IL DIRETTORE GENERALE
(in forza del D.P.G.R. Toscana n. 33 del 28 febbraio 2019)

Vista la Legge Regionale Toscana n. 84/2015 recante “*Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 40/2005*”;

Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

Richiamate le disposizioni del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s ss.mm.ii. ed in particolare quelle relative all’organizzazione del sistema aziendale di tutela della salute e sicurezza sul lavoro;

Richiamate le disposizioni del Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e ss.mm.ii. in materia di radioprotezione;

Vista la Deliberazione n. 482 del 06/04/2017 “Modifica del sistema aziendale di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro”;

Dato atto della notevole complessità organizzativa e logistica della nuova Azienda USL Toscana Centro;

Richiamata la Delibera del Direttore Generale n. 1196 del 28.07.2017 con la quale, in applicazione dell’art.30 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., è stato adottato il Regolamento di prevenzione, protezione, salute e sicurezza aziendale al fine di perseguire i seguenti scopi ed obiettivi:

- raggiungere la migliore integrazione e funzionalità del sistema di gestione della prevenzione in Azienda;
- perseguire, nel rispetto dei livelli di autonomia delle funzioni attribuite o delegate alle strutture organizzative aziendali, obiettivi di efficacia, efficienza e qualità, nell’espletamento dei compiti di ciascun soggetto o servizio coinvolto;
- regolamentare le attività di programmazione, attuazione, verifica e controllo degli adempimenti connessi alla prevenzione;
- definire ruoli, competenze e strumenti organizzativi e procedurali per ottimizzare lo svolgimento dell’attività di prevenzione;

Valutato, a seguito di un significativo periodo di applicazione del Regolamento stesso, di procedere all’introduzione di modifiche e integrazioni che, in particolare, riguardano i seguenti ambiti:

- adeguamento all’attuale assetto organizzativo aziendale;
- integrazioni all’art. 8 e all’art. 11-bis in materia di radioprotezione;
- integrazioni all’art. 10, per i dirigenti, e all’art. 11, con l’inserimento di un modulo di designazione dei preposti in allegato;
- inserimento dei fac-simile per la designazione degli addetti al primo soccorso e antincendio (art. 22);

Ritenuto quindi di procedere all’approvazione della revisione 1 al Regolamento di prevenzione, protezione, salute e sicurezza aziendale di cui all’allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Rilevata infine la sussistenza dei presupposti per dichiarare l’atto immediatamente eseguibile al fine di aggiornare il sistema della sicurezza dell’Azienda USL Toscana Centro;

Preso atto che il Direttore della SOC Organizzazione e Progetti Tecnologici nel proporre il presente atto attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell’atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l’istruttoria effettuata a cura del Responsabile del Procedimento, Ilaria Perigli, in servizio presso la medesima SOC Organizzazione e Progetti Tecnologici;

Vista la sottoscrizione dell’atto da parte del Direttore dello Staff della Direzione Generale;

Su proposta del Direttore della SOC SePP;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi Sociali;

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa:


- 1) di procedere all'approvazione della revisione 1 al Regolamento di prevenzione, protezione, salute e sicurezza aziendale di cui all'allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di dichiarare per le motivazioni espresse in narrativa, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 42, comma 4, della L.R. n. 40 del 24/02/05;
- 3) di trasmettere la presente determinazione alle OO.SS. e al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall'Art. 42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Paolo Morello Marchese)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Lorenzo Pescini)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Emanuele Gori)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI
(Dr.ssa Rossella Boldrini)

	Struttura Organizzativa SOC Se.P.P.	Codice	Revisione	Pagina
	REGOLAMENTO di Prevenzione, Protezione, Salute e Sicurezza Aziendale	DOC.STDG.01	1	1 di 25

REGOLAMENTO DI PREVENZIONE, PROTEZIONE, SALUTE E SICUREZZA AZIENDALE

Data	Redazione	Verifica	Approvazione
25/10/2019	Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione Aziendale Ing. Gianluca Verdolini Dott. Valter Vittori Dott. Maurizio Di Giusto Coordinatore dei Medici Competenti Dott. A. Mani Esperti Qualificati Dott.ssa Giovanna Zatelli (Dir Fisica Sanitaria FI ed Empoli) Dott. Luca Bernardi (Dir. Fisica Sanitaria PO e PT)	Processo Direttore Sanitario Dott. Emanuele Gori Direttore Amministrativo Dott. Lorenzo Pescini Direttore Servizi Sociali Dott.ssa Rossella Boldrini Direttore Staff Direzione Generale Ing. Valerio Mari Direttore Dipartimento Area Tecnica Dott. Marco Brintazzoli SGQ Direttore Sistema Gestione Qualità Aziendale Dott.ssa Paola Zoppi	Direttore Paolo Morello Marchese


Gruppo di redazione

- Gianluca Verdolini (SOC SePP)
- Valter Vittori (SOC SePP)
- Maurizio Di Giusto (SOC SePP)
- Paolo Benucci (SOC SePP)
- Alessandro Mani (SOS Medicina Preventiva)
- Giovanna Zatelli (SOC Fisica Sanitaria)
- Luca Bernardi (SOC Fisica Sanitaria)
- Mariateresa Asquino (SOS Attività contrattuali, servizi economici e logistica)

Parole chiave: salute, sicurezza, prevenzione, protezione, lavoratore, preposto, dirigente, delegato

Modifiche di revisione:

Organigramma aziendale, integrazioni all'art. 8 e all'art. 11-bis in materia di radioprotezione; integrazione art. 10; integrazione art. 11 con inserimento modulo designazione preposti in allegato; modifica art. 16; inserimento in allegato dei fac-simile per la designazione degli addetti al primo soccorso e antincendio (art. 22).


	Struttura Organizzativa SOC Se.P.P.	Codice	Revisione	Pagina
	REGOLAMENTO di Prevenzione, Protezione, Salute e Sicurezza Aziendale	DOC.STDG.01	1	2 di 25

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
ART. 1 – POLITICA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO E OGGETTO DEL REGOLAMENTO	3
ART. 2 - CAMPO DI APPLICAZIONE.....	4
ART. 3 - DISPOSIZIONI GENERALI	4
ART. 4 - SCOPI / OBIETTIVI	4
ART. 5 - LUOGHI DI APPLICAZIONE	4
ART. 6 - PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI E REGOLAMENTARI.....	5
ART. 7 – PRINCIPALI DEFINIZIONI E TERMINOLOGIA DI RIFERIMENTO	5
CAPO II – IL SISTEMA DI PREVENZIONE AZIENDALE	8
ART. 8 - DIRETTORE GENERALE.....	8
ART. 9 – DELEGHE.....	9
ART. 10 – DIRIGENTI	11
ART. 11 – PREPOSTI	12
ART.11 BIS - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO, DEI DIRIGENTI DELEGATI DI FUNZIONI DEL DATORE DI LAVORO, DEI DIRIGENTI E DEI PREPOSTI IN MATERIA DI RADIOPROTEZIONE.....	13
ART. 12 – LAVORATORI.....	14
ART. 12 BIS - OBBLIGHI DEI LAVORATORI IN MATERIA DI RADIOPROTEZIONE	15
ART. 13 – RIUNIONE PERIODICA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI	15
ART. 14 - SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE: ATTRIBUZIONI, COMPITI ED ORGANIZZAZIONE.....	16
ART. 15 - MEDICO COMPETENTE.....	16
ART. 16 - RUOLO E COMPITI DEL RESPONSABILE DELLA MEDICINA PREVENTIVA E DEI MEDICI COMPETENTI.....	17
ART. 17 – RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA: ELEZIONI ED OPERATO	18
CAPO III - GESTIONE DELLA PREVENZIONE	18
ART. 18 - VALUTAZIONE PREVENTIVA DEI RISCHI	18
ART. 19 - INFORMAZIONE DEI LAVORATORI	19
ART. 20 - FORMAZIONE DEI LAVORATORI.....	19
ART. 21 - GESTIONE DELLE EMERGENZE	20
ART. 22 - DESIGNAZIONE ED OPERATO DEI LAVORATORI INCARICATI DELL' ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE INCENDI E LOTTA ANTINCENDIO, DI EVACUAZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO IN CASO DI PERICOLO GRAVE E IMMEDIATO, DI SALVATAGGIO, DI PRIMO SOCCORSO E, COMUNQUE, DI GESTIONE DELL'EMERGENZA ..	21
ART. 23 – GESTIONE DELLE STRUTTURE, DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO	23
ART. 24 – INTERVENTI PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SALUTE E SICUREZZA DEL LAVORO E LORO FINANZIAMENTO	24
ART. 25 - GESTIONE DEI CONTRATTI D' APPALTO O D'OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE	24
ART. 26 - SOGGETTI TERZI OPERANTI IN STRUTTURE AZIENDALI.....	24
ART. 27 - PERSONALE AZIENDALE OSPITATO IN STRUTTURE ESTERNE GESTITE DA TERZI.....	25
CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI	25
ART. 28 - RISPETTO E VIOLAZIONE DELLE NORMATIVE E DELLE DISPOSIZIONI	25
ART. 29 - MODIFICHE E REVISIONI AL REGOLAMENTO	25
ART. 30 - ENTRATA IN VIGORE	25

Allegati:

- Lettera designazione incarico di preposto ai fini della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- Fac simile lettera designazione lavoratori incaricati al servizio antincendio;
- Fac simile lettera designazione lavoratori incaricati al servizio di Primo Soccorso.

	Struttura Organizzativa SOC Se.P.P.	Codice DOC.STDG.01	Revisione 1	Pagina 3 di 25
	REGOLAMENTO di Prevenzione, Protezione, Salute e Sicurezza Aziendale			

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – POLITICA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO E OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. L'Alta Direzione dell'Azienda USL Toscana Centro, di seguito Direzione, ritiene che la politica per la salute e la sicurezza sul lavoro sia parte integrante delle proprie attività quotidiane e dei propri processi aziendali e necessaria al raggiungimento dell'eccellenza dei servizi sanitari erogati, soprattutto in riferimento alla missione, alla visione ed ai valori aziendali e alle linee di sviluppo definite nei programmi attuativi aziendali. Pertanto la Direzione si propone di mettere a disposizione le risorse con l'obiettivo di migliorare la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro per tutto il proprio personale, i pazienti e gli altri soggetti interessati come i visitatori, i fornitori, ecc.


Per garantire il raggiungimento di tale obiettivo, la Direzione decide di implementare, documentare, e mantenere un modello organizzativo e gestionale della salute e sicurezza nei luogo di lavoro conforme alla normativa cogente in materia ed integrato con gli altri sistemi aziendali.

La Direzione stabilisce come elementi rilevanti della propria impostazione strategica gli aspetti della salute e sicurezza sul lavoro di tutte le attività aziendali esistenti e future. In particolare la politica per la salute e sicurezza sul lavoro si basa sulle seguenti scelte strategiche:

- a) gestione aziendale della salute e sicurezza con una logica di sistema (Plan, Do, Check, Act) volta al miglioramento continuo;
- b) pianificazione degli interventi generali di miglioramento per la salute e sicurezza
- c) coinvolgimento dei lavoratori e dei loro rappresentanti per la sicurezza;
- d) promozione ed attuazione di corsi di formazione e addestramento del personale in materia di salute e sicurezza sin dal momento dell'assunzione;
- e) integrazione della sicurezza dei lavoratori con la gestione della sicurezza dei pazienti.

La Direzione si impegna a:

- a) diffondere i contenuti della politica aziendale per la salute e sicurezza sul lavoro ai lavoratori di ogni livello organizzativo, nonché alle altre parti interessate;
- b) diffondere l'assetto organizzativo per la gestione della sicurezza;
- c) rispettare i requisiti della legislazione cogente applicabili in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- d) considerare, fin dalla fase di definizione di nuove attività o nella revisione di quelle esistenti, gli aspetti della salute e sicurezza dei lavoratori come elementi essenziali dell'attività stessa;
- e) mantenere aggiornato il documento di valutazione che includa l'individuazione dei pericoli, la valutazione dei rischi e l'adozione delle misure di prevenzione e protezione connesse alle attività lavorative;
- f) monitorare gli eventi infortunistici e le malattie professionali al fine di intervenire per ridurre l'incidenza;
- g) coinvolgere i lavoratori in merito agli aspetti di salute e sicurezza, anche attraverso i RLS;
- h) pianificare ed attuare programmi di informazione, formazione e addestramento per i lavoratori, relativamente ai rischi e pericoli associati alla mansione svolta, alla loro responsabilizzazione secondo le loro attribuzioni e competenze, ai compiti che devono svolgere per mantenere attivo il sistema di gestione della sicurezza;
- i) applicare i protocolli per la sorveglianza sanitaria preventiva e periodica ai lavoratori per l'idoneità alla mansione specifica;
- j) adottare efficaci misure di gestione delle emergenze;
- k) rendere accessibile a tutti gli interessati la documentazione relativa allo sviluppo e al mantenimento del sistema di gestione della sicurezza;
- l) collaborare con le Autorità Istituzionali e le comunità locali in materia di salute e sicurezza;
- m) riesaminare periodicamente la politica, gli obiettivi e l'attuazione del SGSL per valutare la correttezza, l'idoneità e l'efficacia, anche in relazione alle variazioni sia interne che esterne, nell'ottica di un miglioramento continuo.

	Struttura Organizzativa SOC Se.P.P.	Codice DOC.STDG.01	Revisione 1	Pagina 4 di 25
	REGOLAMENTO di Prevenzione, Protezione, Salute e Sicurezza Aziendale			

2. Il presente Regolamento, fatti salvi gli obblighi e le responsabilità specificamente imposti dalle normative vigenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, definisce i ruoli, le competenze e gli strumenti organizzativi e procedurali per l'attuazione delle disposizioni di legge e delle misure preventive e protettive sul lavoro all'interno dell'Azienda USL Toscana Centro, di seguito denominata "Azienda".

Art. 2 - CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il Regolamento trova applicazione in tutte le attività lavorative svolte direttamente o indirettamente dal personale di ogni categoria e qualifica dipendente dall'Azienda, sia presso le proprie strutture che presso strutture di terzi.
2. Al personale dipendente sono equiparati, ai fini del presente Regolamento, i soggetti che per contratto, volontariato, studio o tirocinio, frequentano o svolgono attività all'interno dell'azienda in condizioni di lavoro subordinato o equiparato, secondo quanto stabilito dall'art. 2, lettera a), del D.lgs 81/08.

Art. 3 - DISPOSIZIONI GENERALI


1. Il personale Aziendale è tenuto ad osservare il presente Regolamento e le procedure applicative da esso derivanti.
2. Eventuali disposizioni interne alle singole strutture organizzative Aziendali in materia di sicurezza e salute sul lavoro devono essere emanate in conformità con quanto disposto nel presente Regolamento.
3. Le disposizioni del presente Regolamento hanno carattere vincolante per tutti i soggetti coinvolti.
4. I componenti del Sistema di Prevenzione Aziendale, così come definiti all'art. 7, sono tenuti al segreto professionale relativamente ai dati sensibili e alle informazioni di carattere riservato relative all'Azienda, fatte salve naturalmente quelle informazioni che devono essere condivise per conseguire gli obiettivi di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
5. Per coloro che non si attengono alle norme del presente Regolamento e alle relative procedure applicative, la Direzione Aziendale si riserva di adottare anche i provvedimenti disciplinari previsti dalle norme contrattuali vigenti.

Art. 4 - SCOPI / OBIETTIVI

1. Il Regolamento, in relazione alle problematiche relative alla sicurezza e la salute dei lavoratori, persegue i seguenti scopi ed obiettivi:
 - a) raggiungere la migliore integrazione e funzionalità del sistema di gestione della prevenzione in Azienda;
 - b) perseguire, nel rispetto dei livelli di autonomia delle funzioni attribuite o delegate alle strutture organizzative aziendali, obiettivi di efficacia, efficienza e qualità, nell'espletamento dei compiti di ciascun soggetto o servizio coinvolto;
 - c) regolamentare le attività di programmazione, attuazione, verifica e controllo degli adempimenti connessi alla prevenzione;
 - d) definire ruoli, competenze e strumenti organizzativi e procedurali per ottimizzare lo svolgimento dell'attività di prevenzione;

Art. 5 - LUOGHI DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento si applica in tutte le strutture aziendali e nelle sedi esterne in cui operano lavoratori dell'Azienda per quanto riguarda le attività, ed in particolare:
 - a) nelle sedi degli Stabilimenti ospedalieri;
 - b) nelle sedi dei Presidi Territoriali;
 - c) nelle sedi Tecnico-Amministrative con funzioni di supporto centrali e periferiche;
 - d) nelle sedi diverse da quelle aziendali in cui agiscono lavoratori dell'Azienda per conto dell'Azienda stessa, per quanto di competenza dell'Azienda e in attuazione del disposto dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s. m. ed i..


	Struttura Organizzativa SOC Se.P.P.	Codice	Revisione	Pagina
	REGOLAMENTO di Prevenzione, Protezione, Salute e Sicurezza Aziendale	DOC.STDG.01	1	5 di 25

Art. 6 - PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI E REGOLAMENTARI

1. Il presente regolamento è stato redatto tenendo conto di norme e regolamenti inerenti la sicurezza e l'igiene nei luoghi di lavoro, nonché l'ordinamento organizzativo aziendale. Di seguito viene riportato l'elenco, non esaustivo, dei riferimenti più rappresentativi:
 - a) D.Lgs. 165/01 (s.m.i.) "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
 - b) D.Lgs. 230/95 (s.m.i.) "Attuazione delle direttive europee in materia di radiazioni ionizzanti";
 - c) D.Lgs. 81/08 (s.m.i.) "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
 - d) L. R. 40 del 24/02/2005 (s.m.i.) "Disciplina del servizio sanitario regionale";
 - e) D.Lgs. 502/92 (s.m.i.) "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421.";
 - f) BS OHSAS 18001:2007 "Sistemi di Gestione della salute e della sicurezza del lavoro – Requisiti".


Art. 7 – PRINCIPALI DEFINIZIONI E TERMINOLOGIA DI RIFERIMENTO

1. **Attività lavorativa:** ognuna delle attività di diagnosi, cura, ricerca, assistenza, prevenzione, formazione, tecnica e di servizio, svolte direttamente dai lavoratori dell'Azienda, sia presso le sedi aziendali che presso le sedi di terzi;
2. **Sistema di gestione della salute e della sicurezza del lavoro (SGSSL):** parte del Sistema di Gestione di una Organizzazione utilizzato per sviluppare la politica di Salute e Sicurezza su lavoro e per gestire i suoi rischi;
3. **Alta Direzione dell'Azienda:** s'intende il Direttore Generale, il Direttore Amministrativo, il Direttore Sanitario e il Direttore dei Servizi Sociali;
4. **Datore di lavoro:** il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro s' intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso d'omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo;
5. **Dirigente:** persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a tali soggetti attuando le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;
6. **Preposto:** persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere d'iniziativa;
7. **Lavoratore:** persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante

	Struttura Organizzativa SOC Se.P.P.	Codice	Revisione	Pagina
	REGOLAMENTO di Prevenzione, Protezione, Salute e Sicurezza Aziendale	DOC.STDG.01	1	6 di 25


la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;

8. **Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale Se.P.P.:** insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;
9. **Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione:** persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del D. Lgs 81/08 e s.m.i. designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
10. **Addetto al servizio di Prevenzione e Protezione:** persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, facente parte del servizio di cui alla lettera l) del D.Lgs. 81/08 e s. m. ed i.;
11. **Medico Competente:** medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38 del D. Lgs 81/08 e s.m.i. che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti ad esso attribuiti;
12. **Medico Autorizzato:** è un medico in possesso del titolo di Medico Competente, abilitato presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi del D.Lgs. 230/1995 e s.m.i., a svolgere l'attività di Radioprotezione Medica, cioè qualsiasi tipologia di sorveglianza medica per lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti.
13. **Sorveglianza sanitaria:** insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa;
14. **Esperto Qualificato:** persona che possiede le cognizioni e l'addestramento necessari sia per effettuare misurazioni, esami, verifiche o valutazioni di carattere fisico, tecnico o radiotossicologico, sia per assicurare il corretto funzionamento dei dispositivi di protezione, sia per fornire tutte le altre indicazioni e formulare provvedimenti atti a garantire la sorveglianza fisica della protezione dei lavoratori e della popolazione;
15. **Sorveglianza fisica:** l'insieme dei dispositivi adottati, delle valutazioni, delle misure e degli esami effettuati, delle indicazioni fornite e dei provvedimenti formulati dall'esperto qualificato al fine di garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione;
16. **Sorveglianza medica:** l'insieme delle visite mediche, delle indagini specialistiche e di laboratorio, dei provvedimenti sanitari adottati dal medico, al fine di garantire la protezione sanitaria dei lavoratori esposti;
17. **Esperto Responsabile in impianti di Risonanza Magnetica (ER):** è la figura preposta per tutti gli aspetti legati alle problematiche prevenzionistiche e protezionistiche correlate al funzionamento dell'apparecchiatura e degli impianti ad essa asserviti. Le attribuzioni dell'ER, sono indicate al punto 4.10, Allegati 3 e 6 del D.M. 02/08/1991;
18. **Medico Responsabile in impianti di Risonanza Magnetica (MR):** è la figura preposta per tutti gli aspetti medici legati all'espletamento in sicurezza dell'esame diagnostico. I compiti specifici del MR sono indicati nel punto 4.10, Allegati 3 e 6 del D.M. 02/08/1991;
19. **Addetto alla Sicurezza laser (ASL):** è una figura identificata dalla norma CEI 76-6. Il suo ruolo è quello di occuparsi della sicurezza per gli operatori in ambienti in cui sono presenti e operanti sistemi laser di Classe 3B e 4 (i più pericolosi);
20. **Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS):** persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza sul lavoro;
21. **Sistema di Prevenzione Aziendale (SPA):** insieme dei soggetti le cui attribuzioni e competenze sono interamente o in parte connesse con la prevenzione e la sicurezza sul

	Struttura Organizzativa SOC Se.P.P.	Codice DOC.STDG.01	Revisione 1	Pagina 7 di 25
	REGOLAMENTO di Prevenzione, Protezione, Salute e Sicurezza Aziendale			

lavoro. I principali componenti del Sistema di Prevenzione Aziendale (SPA) sono: il Direttore Generale, i Dirigenti Delegati dal Datore di lavoro, il Se.P.P. i RLS, i Medici Competenti, i dirigenti, i preposti, gli addetti alle emergenze, gli addetti al primo soccorso, gli Esperti Qualificati, l'Addetto alla Sicurezza Laser, gli Esperti Responsabili per la sicurezza degli impianti di Risonanza Magnetica;

- 22. Formazione:** processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale le conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in Azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;
- 23. Informazione:** complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;
- 24. Consultazione:** l'acquisizione da parte dell'Azienda, previa adeguata informazione, di un parere non vincolante da parte dei RLS;
- 25. Procedura:** documento ufficiale Aziendale che indica dettagliatamente le azioni da compiere per realizzare un determinato fine, le persone responsabili, i mezzi da utilizzare nonché la corretta sequenza logico-temporale delle azioni descritte;
- 26. Addetti al servizio antincendio:** lavoratori incaricati dal datore di lavoro o suo delegato dell'attuazione degli interventi di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro individuati dalla valutazione dei rischi e sulla base del piano di emergenza, ove previsto;
- 27. Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendio (SGSA):** sistema di gestione della sicurezza finalizzato all'adeguamento antincendio delle attività sanitarie definito attraverso uno specifico documento presentato all'organo di controllo redatto in base ai principi stabiliti dal decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, del 10 marzo 1998 e aggiornato in corrispondenza delle successive fasi di adeguamento dell'attività, indicando le misure migliorative poste in atto, valutando ed esplicitando i provvedimenti adottati relativamente a: identificazione e valutazione dei pericoli derivanti dall'attività, organizzazione del personale, controllo operativo delle successive fasi di adeguamento, gestione delle modifiche, pianificazione di emergenza, sicurezza delle squadre di soccorso, controllo delle prestazioni con riferimento anche ai crono programmi, manutenzione dei sistemi di protezione, controllo e revisione del Sistema di Gestione;
- 28. Responsabile tecnico della sicurezza antincendio (RTSA):** tecnico in possesso di attestato di partecipazione, con esito positivo, al corso base di specializzazione di cui al decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 2011, con mansioni di pianificazione, coordinamento e verifica dell'adeguamento nelle varie fasi previste, indicando la posizione nell'organigramma aziendale e le relative deleghe;
- 29. Addetti al primo soccorso interno:** lavoratori incaricati dal datore di lavoro o suo delegato dell'attuazione degli interventi di primo soccorso nei luoghi di lavoro;
- 30. Pericolo:** proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente potenzialità di causare danni;
- 31. Rischio:** probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;
- 32. Situazione pericolosa:** qualsiasi situazione in cui una persona è esposta ad un pericolo o a più pericoli;
- 33. Valutazione dei Rischi:** valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;
- 34. Sistema di lavoro:** il sistema di lavoro si compone della combinazione di persone e attrezzature di lavoro, che agiscono insieme nel processo di lavoro, per eseguire il compito lavorativo, nello spazio di lavoro all'interno dell'ambiente di lavoro, sotto le condizioni imposte dal compito lavorativo (*definizione tratta dallo standard ISO*);


	Struttura Organizzativa SOC Se.P.P.	Codice	Revisione	Pagina
	REGOLAMENTO di Prevenzione, Protezione, Salute e Sicurezza Aziendale	DOC.STDG.01	1	8 di 25

35. **Compito lavorativo:** il prodotto del sistema di lavoro (*definizione tratta dallo standard ISO*);
36. **Attrezzature di lavoro:** qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto "inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all'attuazione di un processo produttivo," destinato ad essere usato durante il lavoro;
37. **Processo di lavoro:** la sequenza spaziale e temporale dell'interazione di persone, attrezzature di lavoro, materiali, energia e informazioni all'interno di un sistema di lavoro (*definizione tratta dallo standard ISO*);
38. **Spazio di lavoro:** un volume allocato per una o più persone, nel sistema di lavoro, per l'esecuzione del compito lavorativo (*definizione tratta dallo standard ISO*);
39. **Ambiente di lavoro:** l'insieme dei fattori fisici, chimici, biologici, sociali e culturali che circondano una persona nel suo spazio di lavoro (*definizione tratta dallo standard ISO*).
40. **Incidente e mancato infortunio:** qualsiasi evento, correlato al lavoro, che avrebbe potuto causare un infortunio o danno alla salute (malattia) o morte, ma solo per puro caso non l'ha cagionato;
41. **Infortunio sul lavoro:** l'evento, che avviene per la c.d. **causa violenta**, in **occasione di lavoro** (quindi ricollegabile allo svolgimento dell'attività lavorativa) dal quale deriva una **lesione** o una **malattia** del corpo che rende necessaria l'**astensione dal lavoro**;
42. **malattia professionale:** è una patologia la cui causa agisce lentamente e progressivamente sull'organismo (causa diluita e non causa violenta e concentrata nel tempo);
43. **Fondo Aziendale di Prevenzione (FAP):** finanziamento finalizzato agli interventi di "ripristino delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro" venute meno a seguito di guasti o deterioramenti o per ragioni organizzative.

CAPO II – IL SISTEMA DI PREVENZIONE AZIENDALE

Art. 8 - DIRETTORE GENERALE


1. Il Direttore Generale dell'Azienda, in quanto titolare della *Funzione Strategica*, definisce gli obiettivi ed impartisce le direttive generali in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.
2. Il Direttore Generale è il Datore di Lavoro dell'Azienda e, in quanto tale, è titolare degli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08 e s. m. ed i. e di quelli derivanti dal D.Lgs 230/95 e s. m. ed i..
3. In base al disposto dell'art. 17 D.Lgs. 81/08, risultano esclusivi e non delegabili i seguenti compiti del Direttore Generale:
 - a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'art. 28 del D.Lgs. 81/08 e s. m. ed i.;
 - b) la designazione del Coordinatore e dei Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione dai Rischi.
4. Il Direttore Generale nomina gli ASPP, i Medici Competenti, i Medici Autorizzati, gli Esperti Qualificati, l'Addetto alla Sicurezza Laser, gli Esperti Responsabili, il RTSA e i Medici Responsabili per la sicurezza degli impianti di Risonanza Magnetica. Per le nomine di Medico Autorizzato ed Esperto Qualificato acquisisce l'accettazione dell'incarico.
5. Il Direttore Generale comunica all'Ispettorato provinciale del lavoro competente per territorio i nominativi degli esperti qualificati e dei medici autorizzati prescelti, allegandone altresì la dichiarazione di accettazione dell'incarico.
6. Il Direttore generale fornisce i mezzi e le informazioni, nonché assicura le condizioni necessarie all'esperto qualificato per lo svolgimento dei suoi compiti. Vidima i documenti di radioprotezione istituiti a cura degli esperti qualificati e dei medici addetti alla sorveglianza medica .
7. Il Direttore Generale si riserva di:
 - a) ottemperare a quanto stabilito dal comma 1, lettera o) dell'art. 18 del D.Lgs. 81/08 e s. m. ed i.;
 - b) consultare i RLS limitatamente agli obblighi non delegabili di cui all'art. 17 del D.Lgs. 81/08 e s. m. ed i.;
 - c) ottemperare a quanto stabilito dal comma 1, lettere r) ed aa) dell'art. 18 del D.Lgs. 81/08 e s. m. ed i. tramite il Direttore del Dipartimento Risorse Umane;

	Struttura Organizzativa SOC Se.P.P.	Codice	Revisione	Pagina
	REGOLAMENTO di Prevenzione, Protezione, Salute e Sicurezza Aziendale	DOC.STDG.01	1	9 di 25


- d) ottemperare a quanto stabilito dal comma 1, lettera v) dell'art. 18 del D.Lgs. 81/08 e s. m. ed i.;
- e) apporre la data e la propria sottoscrizione sulla prima pagina delle schede dosimetriche e sulla prima pagina del documento sanitario personale istituite dagli esperti qualificati ai sensi dell'art. 81 del D.Lgs. 230/95 e s. m. ed i. e dai medici autorizzati/competenti ai sensi del art. 90 del medesimo decreto per ogni lavoratore classificato esposto. La conservazione delle schede dosimetriche e dei documenti sanitari personali avviene rispettivamente da parte degli esperti qualificati e dei medici competenti/autorizzati che li hanno istituiti;
- f) apporre la data e la propria sottoscrizione sui registri di radioprotezione;
- g) provvedere ad inoltrare le comunicazioni preventive di pratica ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 230/95 e s. m. ed i. e le richieste di nulla osta ai sensi dell'art. 27 del medesimo decreto e le comunicazioni di cessazione di pratica (art. 24) su istruttoria effettuata da parte dell'esperto qualificato di riferimento. La documentazione degli esiti viene conservata dalla struttura di Fisica Sanitaria competente per territorio ed è resa disponibile per consultazione tramite il sito intranet aziendale;
- h) provvedere tramite il Dipartimento Risorse Umane, alle comunicazioni all'INAIL che riguardano la detenzione di sorgenti radiogene in base all'inventario tenuto aggiornato dagli esperti qualificati.

Art. 9 – DELEGHE

1. In considerazione delle dimensioni dell'Azienda, e della molteplicità delle funzioni attribuite al Direttore Generale della stessa, al fine di aumentare l'efficacia del sistema di prevenzione aziendale viene adottato lo strumento della Delega, di cui all'art. 16 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., che costituisce un elemento di rilevante importanza.
2. La delega, per essere formalmente valida, deve essere conferita nel rispetto delle seguenti caratteristiche e requisiti oggettivi e soggettivi:
 - a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;
 - b) che il delegato possieda tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
 - c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
 - d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
 - e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.
3. Alla delega di cui al punto 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.
4. Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro, delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni cui ai commi 1 e 2 dell'art. 16 del D.Lgs 81/08 e s. m. ed i. ad un altro soggetto; quest'ultimo soggetto non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate;
5. La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. La vigilanza si esplica anche attraverso i sistemi di verifica e controllo di cui all'articolo 30, comma 4 del D. Lgs. 81/08.
6. Ad eccezione degli obblighi del datore di lavoro, di cui all'art. 8 del presente regolamento, vengono delegate le funzioni del datore di lavoro con le modalità stabilite dall'art 16 del D.Lgs. 81/08, alle seguenti figure dirigenziali:
 - a) **Direttore Sanitario, Direttore Amministrativo e Direttore dei Servizi Sociali:** per tutte le attività svolte dai lavoratori da loro direttamente dipendenti e non assegnati ad altre strutture organizzative;
 - b) **Direttore di Stabilimento Ospedaliero:** per tutti gli edifici/ambienti di lavoro degli stabilimenti Ospedalieri ivi comprese tutte le aree di pertinenza interna ed esterna allo stabilimento stesso;
 - c) **Direttori di Zona-Distretto (anche se Direttore della Società della Salute):** per tutti gli edifici/ambienti di lavoro insistenti nel territorio della zona distretto ivi comprese tutte le aree di pertinenza interna ed esterna dell'edificio stesso;

	Struttura Organizzativa SOC Se.P.P.	Codice	Revisione	Pagina
	REGOLAMENTO di Prevenzione, Protezione, Salute e Sicurezza Aziendale	DOC.STDG.01	1	10 di 25


- d) Direttori di Dipartimento** per tutte le attività delle Unità Operative e Funzionali costituenti ed afferenti ai Dipartimenti stessi.
7. Ai soggetti di cui al comma precedente vengono delegati i seguenti compiti e funzioni per gli effetti del D. Lgs. 81/08:
- a) rappresentare il Direttore Generale, con potere di impegnare l'Azienda, qualora non possa partecipare direttamente nelle occasioni in cui ne è richiesta la presenza, limitatamente alla piena attuazione della normativa di cui si tratta;
 - b) assicurare il coordinamento delle attività degli attori del Sistema di Prevenzione Aziendale (Servizio di Prevenzione e Protezione, Medici Competenti, Esperti Qualificati, ecc...) nei settori di riferimento e sopra individuati;
 - c) assicurare in ogni caso in cui si riveli necessario, l'effettuazione di una riunione di consultazione con i componenti del Sistema di Prevenzione Aziendale e prendervi parte;
 - d) assicurare le funzioni ed i compiti di cui all'Art. 26 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. così come specificato nell'art. 25 del presente regolamento;
 - e) esercitare qualsiasi potere di iniziativa, organizzativo e decisionale necessario all'esercizio delle funzioni oggetto di delega;
 - f) firmare gli atti e la documentazione necessari all'esercizio delle funzioni delegate con assunzione di responsabilità diretta e personale, nonché potere di firma della relativa corrispondenza;
 - g) avvalersi, in relazione ai compiti ed obblighi loro propri, del SPA;
 - h) consultare il Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale, i Medici Competenti, gli Esperti Qualificati, i Medici Autorizzati, l'Esperto Responsabile della sicurezza in impianti di Risonanza Magnetica, l'Addetto alla Sicurezza Laser, il RTSA, in ordine alla compatibilità tecnica delle spese disposte nell'esercizio della delega;
 - i) segnalare al Direttore Generale di ogni situazione di carattere personale o riguardante la vita dell'azienda sanitaria che possa incidere in misura apprezzabile sulle condizioni e sui termini di conferimento della presente delega;
 - j) gestire autonomamente e in maniera diretta il Fondo Aziendale di Prevenzione;
 - k) gestire autonomamente le funzioni delegate senza ingerenza alcuna del Direttore Generale;
 - l) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50 D.Lgs. 81/08 e s. m. ed i.;
 - m) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43 del D.Lgs 81/08 e s.m.i.. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
 - n) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
 - o) assicurare ogni altra funzione propria del Datore di lavoro prevista dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i. ad eccezione delle funzioni non delegate del Direttore Generale e stabilite all'art. 8 del presente regolamento;
 - p) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.
8. I soggetti delegati dal Datore di Lavoro forniscono a tutti i soggetti che lo necessitano, anche attraverso eventuali strumenti di rilevazione appositamente predisposti, informazioni in merito a:
- a) la natura di tutti i fattori di rischio;
 - b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
 - c) la descrizione delle attrezzature di lavoro e dei processi produttivi;
 - d) i provvedimenti adottati dagli Organi di Vigilanza;
 - e) i mancati infortuni, incidenti e infortuni;

	Struttura Organizzativa SOC Se.P.P.	Codice DOC.STDG.01	Revisione 1	Pagina 11 di 25
	REGOLAMENTO di Prevenzione, Protezione, Salute e Sicurezza Aziendale			

- f) le malattie professionali;
 - g) la collocazione lavorativa di ciascuna lavoratore.
9. Le figure dirigenziali di cui al punto 6, al momento della nomina, dovranno sottoscrivere per accettazione l'atto di delega di cui all'art. 16 del D. Lgs. 81/08 e s. m. ed i. predisposto su apposito modello, e frequentare un apposito corso di formazione con valutazione finale dell'apprendimento.
 10. Le figure dirigenziali di cui al punto 6 dovranno immediatamente segnalare al delegante ogni situazione che riguardi circostanze che possano incidere in maniera apprezzabile anche sulle condizioni e sui termini di conferimento della delega e in ogni caso dovrà riferire per iscritto al Direttore Generale, mediante invio di reports annuali, circa l'assolvimento delle funzioni, la rendicontazione riguardante l'eventuale utilizzo del Fondo Aziendale di Prevenzione e di quant'altro oggetto della delega stessa.

Art. 10 – DIRIGENTI


1. I dirigenti, nell'ambito della struttura organizzativa di cui rappresentano gli organi di vertice, sono corresponsabili, con il Datore di Lavoro e con i Dirigenti Delegati dal Datore di Lavoro, della corretta e puntuale attuazione delle misure di prevenzione e protezione predisposte dal Datore di lavoro.
2. Il dirigente deve collaborare, anche di propria iniziativa, col datore di lavoro e con i dirigenti delegati dal datore di lavoro, nell'organizzazione e direzione degli interventi finalizzati alla prevenzione e protezione, evidenziando e segnalando al Dirigente Delegato dal Datore di Lavoro, qualora non possa provvedervi direttamente, eventuali manchevolezze o necessità di adeguamento dell'ambiente di lavoro.
3. In funzione dell'incarico dirigenziale conferito e sulla base delle competenze e responsabilità attribuite dall'organizzazione aziendale, sono tenuti allo svolgimento di compiti e funzioni in materia di prevenzione, specificati nel presente articolo, nei vari articoli specifici del presente regolamento e nelle relative procedure applicative.
4. I dirigenti, che organizzano e dirigono le attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono rispettare gli obblighi previsti dall'art. 18 dello stesso decreto ed in particolare:
 1. nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
 2. fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
 3. prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
 4. richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
 5. richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico dal D.Lgs. 81/08 e s. m. ed i.;
 6. inviare il lavoratore a visita medica prima della scadenza riportata nel certificato d'idoneità;
 7. inviare tempestivamente a visita il lavoratore giunta comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro;
 8. adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
 9. informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
 10. adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37 del D.Lgs. 81/08 e s. m. ed i.;

	Struttura Organizzativa SOC Se.P.P.	Codice	Revisione	Pagina
	REGOLAMENTO di Prevenzione, Protezione, Salute e Sicurezza Aziendale	DOC.STDG.01	1	12 di 25

11. astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
 12. consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
 13. prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
 14. vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.
5. I dirigenti sono tenuti ad attivarsi e coordinarsi con le altre componenti del sistema di prevenzione aziendale per l'adeguamento e la tenuta a norma delle attrezzature, degli impianti e dei macchinari, in ordine alla loro utilizzazione e funzionamento. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del D.Lgs. 81/08, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso all'Azienda restano a carico del soggetto individuato da specifico atto (comodato d'uso, contratto, ecc...). In tale caso gli obblighi previsti dal D.Lgs 81/08 relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti, con la richiesta del loro adempimento al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico, salvo che in caso di pericolo grave ed imminente.
 6. I Dirigenti sono tenuti a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli artt. 19, 20, 22, 23, 24, 25 del D.Lgs. 81/08 e s. m. ed i., ferma restando l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.
 7. I soggetti titolari delle funzioni di cui ai precedenti commi, in relazione all'organizzazione Aziendale, sono i **Direttori di Strutture Organizzative Complesse, Semplici e Semplici Dipartimentali** e tutti i lavoratori che di fatto rientrano nella definizione di cui all'art. 2, comma 1 lettera d) del D.Lgs. 81/08;
 8. Le figure dirigenziali di cui al punto precedente, al momento della nomina dovranno essere informati sugli obblighi e responsabilità riguardanti la prevenzione e sicurezza e sottoscrivere l'accettazione degli stessi derivanti dal D. Lgs. 81/08 in materia di Prevenzione e Sicurezza relativamente alle strutture di propria competenza. Gli stessi hanno l'obbligo di frequentare un apposito corso di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37 del D. Lgs. 81/08.
 9. I Dirigenti forniscono a tutti i soggetti che lo necessitano, anche attraverso eventuali strumenti di rilevazione appositamente predisposti, informazioni in merito a:
 - a) la natura di tutti i fattori di rischio;
 - b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
 - c) la descrizione delle attrezzature di lavoro e dei processi produttivi;
 - d) i provvedimenti adottati dagli Organi di Vigilanza;
 - e) i mancati infortuni, incidenti e infortuni;
 - f) le malattie professionali;
 - g) la collocazione lavorativa di ciascuna lavoratore.
 10. I Dirigenti, raccordandosi con i Dirigenti delegati di funzioni del Datore di Lavoro per le attività, sono tenuti, in base all'organizzazione della struttura da loro diretta, ad individuare i preposti di cui all'art. 11 del presente regolamento. L'individuazione viene fatta tramite lettera predisposta dall'Azienda. Il Dirigente dovrà altresì comunicare la cessazione della funzione di preposto.

Art. 11 – PREPOSTI

1. I Preposti sono i lavoratori che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintendono all'attività lavorativa e garantiscono l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.
2. I preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:


	Struttura Organizzativa SOC Se.P.P.	Codice	Revisione	Pagina
	REGOLAMENTO di Prevenzione, Protezione, Salute e Sicurezza Aziendale	DOC.STDG.01	1	13 di 25

- a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
 - b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
 - c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
 - d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
 - e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
 - f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
 - g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37 del D. Lgs. 81/08.
3. In base all'organizzazione Aziendale, sono **preposti** le seguenti figure professionali ed organizzative alle quali sono state attribuiti compiti di coordinamento, anche con eventuale atto aziendale:
- a) Collaboratori Professionali Sanitari con funzioni di coordinamento;
 - b) Coordinatori Amministrativi titolari di P.O. con funzioni gestionali;
 - c) Coordinatori Tecnici e Professionali;
 - d) Altro personale che, che di fatto rientrano nella definizione di cui all'art. 2, comma 1 lettera e) del D.Lgs. 81/08.
4. I preposti, di cui al precedente punto, al momento della loro individuazione da parte del dirigente, dovranno essere informati dal dirigente sugli obblighi e responsabilità riguardanti la prevenzione e sicurezza e hanno l'obbligo di frequentare un apposito corso di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37 del D. Lgs. 81/08 e s. m. ed i.. Una volta che il preposto è stato adeguatamente formato viene designato dal Dirigente ai fini della sicurezza con apposito modulo allegato al presente regolamento. Il preposto svolge la propria funzione nei confronti dei lavoratori che sovrintende indipendentemente dalla collocazione fisica della sua postazione di lavoro o ambiente di lavoro in cui si trovi (ad esempio qualora il preposto sovrintenda lavoratori che svolgono la loro attività in luoghi fisici diversi). Le responsabilità gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, ne eserciti in concreto i poteri.

Art.11 bis - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO, DEI DIRIGENTI DELEGATI DI FUNZIONI DEL DATORE DI LAVORO, DEI DIRIGENTI E DEI PREPOSTI IN MATERIA DI RADIOPROTEZIONE

Il Datore di lavoro, i Dirigenti Delegati dal Datore di lavoro, i Dirigenti ed i Preposti che rispettivamente esercitano, dirigono e sovrintendono le attività con radiazioni ionizzanti, per attuare le cautele di protezione, salute e sicurezza previste nel dall'articolo 61 D.Lgs. 230/95 e s. m. ed i. devono:

1. acquisire il parere preventivo dell'esperto qualificato prima di porre in essere o modificare qualunque attività con R.I. e segnalare ogni anomalia nei sistemi di protezione posti in essere;
2. acquisire dall'esperto qualificato la valutazione preventiva del rischio connesso con le attività con RI e richiedere la classificazione di ogni lavoratore, fornendo all'EQ tutte le informazioni necessarie per formulare una corretta classificazione;
3. acquisire dal medico competente e/o autorizzato il giudizio di idoneità prima di inserire ogni lavoratore in attività che lo esponga a radiazioni e provvederle all'immediato allontanamento in caso di inidoneità;

	Struttura Organizzativa SOC Se.P.P.	Codice	Revisione	Pagina
	REGOLAMENTO di Prevenzione, Protezione, Salute e Sicurezza Aziendale	DOC.STDG.01	1	14 di 25

4. avviare tutti i lavoratori classificati "lavoratori esposti" ai corsi di radioprotezione e verificare periodicamente che i lavoratori abbiano svolto detti corsi con profitto;
5. fornire ai lavoratori i mezzi di protezione individuali prescritti dal medico o dall'esperto qualificato ed i dispositivi di sorveglianza dosimetrica facendone richiesta alla fisica sanitaria competente per territorio;
6. redigere con l'esperto qualificato le "norme interne di protezione e sicurezza" e verificarne la corretta diffusione e presa visione tra tutti i lavoratori che operano con le R.I.
7. Provvedere affinché le zone controllate e le zone sorvegliate siano accuratamente delimitate e segnalate;
8. Attuare in collaborazione con la Fisica Sanitaria di riferimento azioni di miglioramento strutturale, organizzativo e di adeguamento strumentale volte all'ottimizzazione della radioprotezione;
9. comunicare all'esperto qualificato la presenza di lavoratori esterni o dipendenti da terzi al fine di assicurare i corretti adempimenti in materia di radioprotezione.

Il Direttore di Stabilimento Ospedaliero e il Direttore di Zona-Distretto, devono:


1. acquisire il parere preventivo dell'esperto qualificato prima di porre in essere o modificare qualunque attività con R.I. e verifica che siano state adempiute le necessarie procedure amministrative (comunicazione preventiva di pratica o rilascio di nulla osta da parte del Sindaco ove previsto);
2. provvedere affinché tutte le zone controllate e sorvegliate siano accuratamente delimitate e segnalate;
3. comunicare all'esperto qualificato la presenza di lavoratori esterni o dipendenti da terzi al fine di assicurare i corretti adempimenti in materia di radioprotezione;
4. ricevere da parte dell'esperto qualificato le comunicazioni di cui all'art.61 del D.Lgs 230/95 e s. m. ed i.;
5. comunicare all'esperto qualificato la cessazione di pratiche riguardanti l'utilizzo di radiazioni ionizzanti al fine di predisporre la comunicazione ai sensi di legge.

Il Direttore di Dipartimento per tramite dei Direttori di Struttura Organizzativa semplice o complessa, devono:

1. prima di adibire un lavoratore ad attività con R.I.:
 - a. acquisire dall'esperto qualificato di riferimento la valutazione preventiva del rischio connesso e richiede la classificazione fornendo tutte le informazioni necessarie;
 - b. acquisire dal medico competente/autorizzato il giudizio di idoneità;
2. inviare i lavoratori classificati "esposti" alle visite periodiche di radioprotezione;
3. sorvegliare che ogni lavoratore operi in zona controllata solo con il giudizio di idoneità valido e provvede all'immediato allontanamento del lavoratore in caso di inidoneità;
4. avviare tutti i lavoratori classificati "lavoratori esposti" ai corsi di radioprotezione e verificare periodicamente che i lavoratori abbiano svolto detti corsi con profitto;
5. fornire ai lavoratori i mezzi di protezione individuali prescritti dal medico o dall'esperto qualificato ed i dispositivi di sorveglianza dosimetrica facendone richiesta con parere della fisica sanitaria competente per territorio;
6. redigere con l'esperto qualificato le "norme interne di protezione e sicurezza" e verificare la corretta diffusione e presa visione tra tutti i lavoratori che operano con le R.I.;
7. attuare in collaborazione con la Fisica Sanitaria di riferimento azioni di miglioramento strutturale, organizzativo e di adeguamento strumentale volte all'ottimizzazione della radioprotezione.

Art. 12 – LAVORATORI

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
2. I lavoratori sono, all'interno del sistema di prevenzione aziendale, soggetti portatori di diritti e di doveri. In particolare devono:
 - a. contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

	Struttura Organizzativa SOC Se.P.P.	Codice DOC.STDG.01	Revisione 1	Pagina 15 di 25
	REGOLAMENTO di Prevenzione, Protezione, Salute e Sicurezza Aziendale			

- b. osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- c. utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;
- d. utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- e. segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- f. non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- g. non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- h. partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- i. sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal D.Lgs. 81/08 e s. m. ed i. o comunque disposti dal medico competente.


Art. 12 bis - OBBLIGHI DEI LAVORATORI IN MATERIA DI RADIOPROTEZIONE

1. osservare le disposizioni impartite dal datore di lavoro o dai suoi incaricati, ai fini della protezione individuale e collettiva e della sicurezza, a seconda delle mansioni alle quali sono addetti;
2. usare secondo le specifiche istruzioni i dispositivi di sicurezza, i mezzi di protezione e di sorveglianza dosimetrica predisposti o forniti dal datore di lavoro;
3. segnalare immediatamente alla fisica sanitaria di riferimento le deficienze dei dispositivi e dei mezzi di sicurezza, di protezione e di sorveglianza dosimetrica, nonché le eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza;
4. non rimuovere né modificare, senza averne ottenuto l'autorizzazione, i dispositivi, e gli altri mezzi di sicurezza, di segnalazione, di protezione e di misurazione;
5. non compiere, di propria iniziativa, operazioni o manovre che non sono di loro competenza o che possono compromettere la protezione e la sicurezza;
6. sottoporsi alla sorveglianza medica ai sensi del presente decreto.

I lavoratori che svolgono, per più datori di lavoro, attività che li espongano al rischio da radiazioni ionizzanti, devono rendere edotto ciascun datore di lavoro delle attività svolte presso gli altri. Analoga dichiarazione deve essere resa per eventuali attività pregresse. I lavoratori esterni sono tenuti ad esibire il libretto personale di radioprotezione all' esercente le zone controllate prima di effettuare le prestazioni per le quali sono stati chiamati.

Art. 13 – RIUNIONE PERIODICA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI

1. Per lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 35 del D.Lgs. 81/08 viene indetta la riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi una volta all'anno. Ad essa partecipano:
 - a. il Direttore Generale, che la presiede, o suo delegato;
 - b. i Dirigenti Delegati dal datore di Lavoro;
 - c. i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione di ambito territoriale di competenza;
 - d. il Coordinatore dei Medici Competenti;
 - e. i RLS;
 - f. gli Esperti Qualificati dell'ambito territoriale di competenza;
 - g. i medici autorizzati dell'ambito territoriale di competenza;
 - h. l'Addetto alla Sicurezza Laser;
 - i. altro personale (interno e/o esterno aziendale), se ritenuta necessaria la loro presenza in ordine agli argomenti all'Ordine del giorno.
2. La convocazione deve essere comunicata almeno quindici giorni prima della riunione.


	Struttura Organizzativa SOC Se.P.P.	Codice DOC.STDG.01	Revisione 1	Pagina 16 di 25
	REGOLAMENTO di Prevenzione, Protezione, Salute e Sicurezza Aziendale			

Art. 14 - SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE: ATTRIBUZIONI, COMPITI ED ORGANIZZAZIONE

1. L'Azienda, considerata la complessità organizzativa, la vastità del territorio, la numerosità degli stabilimenti ospedalieri e dei presidi/edifici di proprietà e in uso, la numerosità di lavoratori, ha istituito tre Servizi di Prevenzione e Protezione all'interno dell'Azienda, con tre rispettivi RSPP designati dal Direttore Generale ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 81/08, aventi ambiti territoriali di competenza riconducibili alle seguenti aggregazioni:
 - a. Firenze, Fiorentina Sud-Est e Mugello;
 - b. Prato, Pistoia e della Val di Nievole;
 - c. Empoli, Valdarno Inferiore e Fiorentina Nord-Ovest.
2. Stante la complessità dell'Azienda è identificata dal Direttore Generale una figura di coordinamento degli RSPP, individuata in uno dei tre RSPP di cui al precedente punto 1 ; tale figura ha il compito di mantenere l'omogeneità dei criteri di valutazione dei rischi e modalità operative.
3. I Servizi di Prevenzione e Protezione sono le strutture tecniche, in materia di prevenzione e protezione, del Direttore Generale. Provvedono allo svolgimento dei compiti indicati nell'art. 33 del D.Lgs. n. 81/08 ed ai compiti e alle funzioni previste nel presente regolamento e nelle procedure applicative. In particolare provvedono:
 - a. all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
 - b. ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2 del D.Lgs. n. 81/08, e i sistemi di controllo di tali misure;
 - c. ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
 - d. a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
 - e. a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35 del D.Lgs. n. 81/08;
 - f. a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36 del D.Lgs. n. 81/08.
4. I Servizi di Prevenzione e Protezione sono utilizzati dal datore di lavoro. Gli addetti e i responsabili dei servizi di prevenzione, di cui al comma 1 dell'art. 31 del D.Lgs. 81/08:
 - a. devono essere in possesso delle capacità e requisiti professionali adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative;
 - b. devono essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell'Azienda e disporre di mezzi e tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati;
 - c. non possono subire pregiudizio a causa della attività svolta nell'espletamento del proprio incarico.

Art. 15 - MEDICO COMPETENTE


1. L'Azienda USL Toscana Centro ha istituito la Struttura di Medicina Preventiva, struttura organizzativa a valenza aziendale di cui fanno parte il Responsabile, i medici competenti, il personale sanitario e amministrativo assegnato alla struttura.
2. La Medicina Preventiva svolge, tramite i propri medici competenti e medici autorizzati, i compiti previsti dal D.Lgs. 81/08 e dal D.Lgs. 230/95 (Radioprotezione) e s. m. ed i..
3. La Medicina Preventiva svolge in particolare, tramite i propri medici competenti e medici autorizzati, le seguenti funzioni:
 - a) collaborazione con il datore di lavoro e con il SePP alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;

	Struttura Organizzativa SOC Se.P.P.	Codice	Revisione	Pagina
	REGOLAMENTO di Prevenzione, Protezione, Salute e Sicurezza Aziendale	DOC.STDG.01	1	17 di 25

- b) istituzione, aggiornamento e custodia, sotto la responsabilità del singolo medico competente, della cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato.
- c) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico del medico competente, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n.196, e con salvaguardia del segreto professionale;
- d) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e gli fornisce le informazioni riguardo la necessità di conservazione;
- e) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- f) informazione ad ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del D.Lgs. e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
- g) comunicazione, per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al RSPP, ai RLS, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- h) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
- i) partecipazione alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria.

Art. 16 - RUOLO E COMPITI DEL RESPONSABILE DELLA MEDICINA PREVENTIVA E DEI MEDICI COMPETENTI

1. Il Responsabile della Medicina Preventiva è nominato "medico coordinatore" dei medici competenti ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. 81/08 e s. m. ed i.; è altresì referente per tutte le problematiche sanitarie di radioprotezione.
2. Tutti i medici assegnati alla Medicina Preventiva, purché in possesso dei requisiti individuati dall'art. 38 del D.Lgs. 81/08 sono medici competenti dell'Azienda.
3. Il medico coordinatore:
 - a) assegna i medici competenti alle varie strutture o categorie di lavoratori;
 - b) in caso di modifiche di precedenti assegnazioni informa tempestivamente i dirigenti delle strutture interessate sul nominativo del medico competente di riferimento individuato;
 - c) coordina l'attività dei medici competenti al fine di rendere omogenea l'operatività su tutto il territorio dell'Azienda;
 - d) individua eventuali sostituzioni in caso di assenze;
 - e) coordina tutti i progetti specifici di miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori e di valutazione del rischio, per quanto attiene ai medici competenti in collaborazione con il SePP;
 - f) definisce procedure ed attività sanitarie volte alla riduzione e/o eliminazione dei rischi in collaborazione con il SePP.
4. Istituisce, custodisce ed aggiorna, se necessario, per il Datore di lavoro, il registro degli esposti ad agenti cancerogeni con le modalità di cui all'Art. 243 del D.Lgs. 81/08 e s. m. ed i..
5. I medici competenti, prima di emettere un giudizio di idoneità devono:

	Struttura Organizzativa SOC Se.P.P.	Codice DOC.STDG.01	Revisione 1	Pagina 18 di 25
	REGOLAMENTO di Prevenzione, Protezione, Salute e Sicurezza Aziendale			

- a) segnalare e discutere con il medico coordinatore i casi in cui la sorveglianza sanitaria potrebbe dare luogo o ad un giudizio di idoneità o non di idoneità temporanea o permanente o di idoneità con prescrizioni e/o limitazioni in variazione di un precedente giudizio di idoneità emesso durante le visite periodiche o in fase di visita preassuntiva.
- b) segnalare al medico coordinatore i casi in cui la sorveglianza sanitaria ha evidenziato situazioni cliniche comportanti la riduzione o la perdita della capacità di eseguire i compiti lavorativi affidati con la comune diligenza e correttezza ed i casi che potrebbero configurarsi come pericolosi per la salute del lavoratore o per terzi.

In questi casi il medico coordinatore valuterà con la Direzione Sanitaria Aziendale le strategie idonee a tutelare la salute e la sicurezza del lavoratore e di terzi.


Art. 17 – RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA: ELEZIONI ED OPERATO

1. I RLS sono eletti tra tutti i lavoratori, senza distinzioni di ruolo e qualifica o nominati dalle Organizzazioni Sindacali e costituiscono, nel loro insieme, un organismo unitario di rappresentanza dei lavoratori.
2. Ai RLS competono le attribuzioni previste dal presente regolamento, dall'art. 50 del D. Lgs. 81/08 e s. m. ed i., nonché gli ulteriori diritti e doveri risultanti dalla contrattazione collettiva nazionale e decentrata; gli stessi non possono subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività.
3. I RLS nell'esercizio delle loro funzioni e delle iniziative assunte, s'ispirano al principio della collegialità, della cooperazione e della collaborazione con le altre componenti aziendali.
4. Il RLS che intende accedere ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni, al fine di poter acquisire le necessarie informazioni per garantire l'efficacia della sua azione propositiva in merito all'attività di prevenzione, informa e coinvolge preventivamente i dirigenti e i preposti.
5. Laddove il RLS ritenga che le misure di prevenzione e protezione adottate non siano idonee a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro, dovrà darne prioritariamente notizia al datore di lavoro e al dirigente.
6. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
7. La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. Ogni anno deve essere previsto un aggiornamento di 8 ore.

CAPO III - GESTIONE DELLA PREVENZIONE

Art. 18 - VALUTAZIONE PREVENTIVA DEI RISCHI

1. Questa Azienda intende perseguire un'efficace politica di prevenzione primaria. Per definizione, tale tipo di prevenzione si deve esplicitare già nella fase di progettazione, se si tratta di attivare o realizzare nuove attività, impianti e strutture edilizie, o di valutazione preliminare se si tratta di introdurre modifiche significative al processo produttivo e/o all'organizzazione del lavoro.
2. Nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e di produzione la valutazione deve essere ispirata ai principi dell'art.29 del D.Lgs. 81/08, nonché ai principi ergonomici della progettazione dei sistemi di lavoro.
3. La prassi della valutazione preventiva deve essere adottata nei seguenti casi:
 - c) progettazione di opere edilizie, impiantistiche e strutturali che possono avere una certa rilevanza sotto il profilo della prevenzione dei rischi ed il rispetto dei principi ergonomici;
 - d) modifiche tecniche e organizzative di rilievo riguardanti attività, servizi, reparti;
 - e) affidamento di lavori, servizi, forniture gare o capitolati anche in relazione all'applicazione dell'art. 26 del D. Lgs. 81/08 e s. m. ed i..


	Struttura Organizzativa SOC Se.P.P.	Codice DOC.STDG.01	Revisione 1	Pagina 19 di 25
	REGOLAMENTO di Prevenzione, Protezione, Salute e Sicurezza Aziendale			

Art. 19 - INFORMAZIONE DEI LAVORATORI

1. L'Azienda provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
 - a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;
 - b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
 - c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46 del D.Lgs. 81/08 e s. m. ed i.;
 - d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.
2. L'Azienda inoltre provvede affinché ciascun lavoratore riceva un'adeguata informazione:
 - a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
 - b) sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
 - c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.
3. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettera a), e al comma 2, lettere a), b) e c), anche ai lavoratori di cui all'articolo 3, comma 9.
4. Il contenuto dell'informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove l'informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.

Art. 20 - FORMAZIONE DEI LAVORATORI

1. L'Azienda identifica i temi della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro come valori portanti a favore dello sviluppo di una cultura garante della salvaguardia delle risorse umane coinvolte nell'erogazione delle attività sanitarie e dei servizi offerti sul territorio.
2. L'Azienda è orientata a perseguire e sviluppare le logiche della qualità totale in cui Sicurezza e Ambiente diventano elementi di diffusione di un prodotto efficace, efficiente e trasparente, oltre che economicamente sostenibile nelle logiche del sistema. A tal proposito, individua la formazione specifica dei lavoratori come uno fra gli strumenti principali per l'attuazione delle politiche strategico-organizzative.
3. L'Azienda assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:
 - a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
 - b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici dell'azienda.
4. L'Azienda assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del D.Lgs. 81/08 e s. m. ed i. successivi al I.
5. La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione:
 - a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
 - b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
 - c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.
6. L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.
7. Per ottemperare alle politiche aziendali sulla formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, al fine di garantire totale omogeneità su procedure e percorsi istituisce il "Comitato Tecnico Scientifico per la formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro" (di seguito denominato in breve CTSS) quale organismo tecnico-scientifico di supporto consultivo alle politiche formative aziendali.

	Struttura Organizzativa SOC Se.P.P.	Codice	Revisione	Pagina
	REGOLAMENTO di Prevenzione, Protezione, Salute e Sicurezza Aziendale	DOC.STDG.01	1	20 di 25


8. Il CTSS è l'organo tecnico scientifico dell'ATC con il compito di indirizzare, controllare e sovrintendere tutte le attività formative che vengono svolte secondo le indicazioni. In particolare:
 - a) Contribuisce alla definizione delle politiche della formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, proponendo attività formative e di aggiornamento per tutti i lavoratori;
 - b) Indica gli indirizzi formativi specifici;
 - c) Valida i piani formativi annuali per la sicurezza, i formati dei programmi di dettaglio rispetto ad obiettivi, contenuti, metodi e sussidi didattici;
 - d) Individua i responsabili scientifici e i docenti.
9. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.
10. I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.
11. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività del datore di lavoro, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.
12. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo.

Art. 21 - GESTIONE DELLE EMERGENZE

1. L'Azienda si è dotata di strumenti operativi per la gestione delle emergenze.
2. Il Piano di Emergenza (PE) deve essere sicuramente predisposto per quelle attività o strutture aziendali a rischio di incendio elevato (stabilimenti ospedalieri, grossi poliambulatori, etc.) o con grado di affollamento significativo (compresenza di personale e pubblico). A tal proposito il SePP, predispone e aggiorna, con la collaborazione delle unità organizzative strutture aziendali coinvolte, un elenco dei presidi aziendali in cui deve essere presente un apposito PE.
3. I PE vengono predisposti dal Dirigente delegato di funzioni del Datore di Lavoro, di concerto con il SePP e gli altri componenti del sistema di prevenzione aziendale.
4. Nella costruzione di un PE devono essere presi in considerazione i seguenti obiettivi principali e prioritari:
 - a) predisporre idonee procedure di allarme ed allertamento;
 - b) ridurre i pericoli alle persone;
 - c) prestare soccorso alle persone colpite;
 - d) circoscrivere e contenere l'evento (in modo da non coinvolgere impianti e/o strutture che a loro volta potrebbero, se interessati, diventare ulteriore fonte di pericolo) per limitare i danni e permettere la ripresa dell'attività produttiva al più presto.

Per sviluppare tale capacità ed attuarla nel contesto della specifica situazione operativa, è necessario prevedere nel PE una serie di misure quali:

- a) la predisposizione di una struttura organizzativa e l'assegnazione delle responsabilità specifiche per adottare i provvedimenti di emergenza;
 - b) la definizione delle procedure di emergenza interne ed esterne, incluse la notifica e l'allertamento del personale e dell'utenza e della popolazione;
 - c) l'individuazione delle risorse e delle infrastrutture necessarie;
 - d) l'addestramento del personale e l'effettuazione delle esercitazioni;
 - e) le modalità adeguate di informazione all'utenza.
5. In tutte le restanti attività o strutture aziendali non comprese al precedente comma 3, salvo diversa determinazione, come previsto dal D. M. 10/03/1998, non si ritiene necessaria la

	Struttura Organizzativa SOC Se.P.P.	Codice DOC.STDG.01	Revisione 1	Pagina 21 di 25
	REGOLAMENTO di Prevenzione, Protezione, Salute e Sicurezza Aziendale			

stesura di un vero e proprio piano di emergenza, bensì può essere sufficiente la predisposizione di procedure formalizzate che prevedano:

- a) l'adeguata informazione e formazione dei lavoratori per quanto riguarda l'utilizzo degli equipaggiamenti di emergenza (estintori, autorespiratori, ecc.) determinati ed introdotti in base alla valutazione dei rischi;
- b) la corretta gestione dei luoghi di lavoro (non ostruzione delle vie di esodo, rimozione, occultamento o manomissione degli equipaggiamenti di emergenza, ecc.);
- c) la corretta e adeguata manutenzione degli impianti.

Art. 22 - DESIGNAZIONE ED OPERATO DEI LAVORATORI INCARICATI DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE INCENDI E LOTTA ANTINCENDIO, DI EVACUAZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO IN CASO DI PERICOLO GRAVE E IMMEDIATO, DI SALVATAGGIO, DI PRIMO SOCCORSO E, COMUNQUE, DI GESTIONE DELL'EMERGENZA


1. I delegati di funzioni del datore di lavoro degli edifici, sentiti i delegati di funzioni del datore di lavoro per le attività, designano (utilizzando gli appositi fac-simile dei moduli allegati al presente regolamento) i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza; i delegati di funzioni del datore di lavoro delle attività assicurano la disponibilità e l'adeguata formazione dei lavoratori incaricati secondo i fabbisogni individuati, nonché il mantenimento del contingente.
2. La designazione deve essere effettuata tenendo conto dei seguenti criteri:
 - a) **Per i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di primo soccorso:** gli infermieri ed i medici non necessitano di formazione in materia di primo soccorso né di aggiornamento; gli infermieri ed i medici sono da considerarsi lavoratori incaricati del primo soccorso, così come previsto all'art. 18, comma 1, lettera b) del D.Lgs 81/08 e s. m. ed i.;
 - i. i lavoratori individuati come incaricati del primo soccorso, diversi dall'infermiere e dal medico, devono essere formati ai sensi del DM 388/2003 e designati così come previsto all'art. 18, comma 1, lettera b) del D.Lgs 81/08 e s. m. ed i.;
 - ii. in caso di presenza di defibrillatore, nella struttura, tutto il personale incaricato del Primo Soccorso, anche medico e infermieristico necessita di formazione e addestramento BLS/D;
 - iii. in caso di presenza del carrello delle emergenze e/o del carrello per la terapia e/o del carrello delle medicazioni, se il contenuto dello/gli stesso/i è uguale o superiore a quello di cui all'allegato 1 del D.M. 388/2003 "contenuto minimo della cassetta di pronto soccorso", si ritiene non necessaria la presenza di quest'ultima. In caso di assenza dello/gli stesso/i occorre dotarsi, per ogni piano di ogni edificio, di cassetta di pronto soccorso.

Attestato che gli edifici aziendali sono classificati in 4 categorie:

- Cat. 1: presidi ospedalieri, al cui interno è presente personale infermieristico e medico in numero sufficiente ed adeguato;
- Cat. 2: distretti socio sanitari e altri presidi in cui è presente personale infermieristico e medico in numero sufficiente ed adeguato e per tutta la durata dell'orario di apertura;
- Cat.3: distretti socio sanitari o altri presidi in cui è presente personale infermieristico e medico, ma in numero non sufficiente ed adeguato per tutta la durata dell'orario di apertura;
- Cat. 4: altri presidi in cui è assente personale infermieristico e medico.

In merito all'individuazione, designazione e formazione degli addetti al primo soccorso:

- iv. negli edifici di categoria 1 e 2 non occorre designare e formare altro personale in quanto il datore di lavoro può avvalersi di medici e infermieri come lavoratori incaricati del primo soccorso; per "sufficiente ed adeguato" si ritiene almeno 2 addetti al primo soccorso per piano.

	Struttura Organizzativa SOC Se.P.P.	Codice	Revisione	Pagina
	REGOLAMENTO di Prevenzione, Protezione, Salute e Sicurezza Aziendale	DOC.STDG.01	1	22 di 25


- v. Negli edifici di categoria 3 occorre designare e formare anche lavoratori diversi da infermieri e medici in modo tale da raggiungere un numero sufficiente ed adeguato di addetti di primo soccorso; per "sufficiente ed adeguato" si ritiene almeno 2 addetti al primo soccorso per piano.
- vi. Negli edifici di categoria 4 occorre individuare, designare e formare lavoratori addetti al primo soccorso in "numero adeguato"; tale numero corrisponde ad almeno 2 addetti al primo soccorso per ogni edificio che coprano l'intero orario di apertura dello stesso.
- vii. Per la designazione degli addetti si utilizza il modello di cui all'allegato "A" del presente atto deliberativo.
- viii. Negli edifici ove sia presente un defibrillatore tutto il personale incaricato del Primo Soccorso, anche medico e infermieristico deve essere formato ed addestrato BLS.
- ix. In caso di presenza del carrello delle emergenze e/o del carrello per la terapia e/o del carrello delle medicazioni, se il contenuto dello/gli stesso/i è uguale o superiore a quello di cui all'allegato 1 del D.M. 388/2003 "*contenuto minimo della cassetta di pronto soccorso*", si ritiene non necessaria la presenza di quest'ultima. In caso di assenza dello/gli stesso/i occorre dotarsi, per ogni piano di ogni edificio, di cassetta di pronto soccorso.
- x. In merito alle modalità di intervento di primo soccorso e l'utilizzo delle attrezzature necessarie, per ogni categoria di edificio, deve essere elaborata specifica procedura operativa a cura del delegato di funzioni del datore di lavoro per gli edifici in collaborazione con i delegati di funzioni di datore di lavoro per le attività, che definisca:
 1. le misure organizzative per assicurare un primo soccorso interno e per garantire il raccordo tra il sistema di pronto soccorso interno ed il sistema di emergenza sanitaria;
 2. la gestione delle attrezzature necessarie, in particolare: numero e collocazione delle cassette di pronto soccorso, personale individuato per la loro gestione (controllo scadenza dispositivi medici ed eventuale rifornimento);
 3. la collocazione del carrello delle emergenze e delle cassette di pronto soccorso evidenziate da opportuna segnaletica di



sicurezza (ad es.: per la cassetta di pronto soccorso).

b) Per i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio e, comunque, di gestione dell'emergenza: il numero è stabilito dal piano di gestione dell'emergenza e di evacuazione e/o nell'ambito del Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendio (SGSA); per questi è previsto apposito corso di formazione in funzione della valutazione del rischio.

3. I compiti dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza sono identificati all'interno del piano di emergenza e di evacuazione nonché in specifiche procedure.
4. L'organizzazione ed espletamento delle esercitazioni sono in capo ai delegati di funzioni del datore di lavoro degli edifici che si possono avvalere del Responsabile del


	Struttura Organizzativa SOC Se.P.P.	Codice DOC.STDG.01	Revisione 1	Pagina 23 di 25
	REGOLAMENTO di Prevenzione, Protezione, Salute e Sicurezza Aziendale			

presidio con frequenza stabilita dal D.M. 10/03/1998 nell'ambito dei fabbisogni dei piani di emergenza.

5. L'individuazione e predisposizione dell'eventuale equipaggiamento è conseguenza dell'esito della valutazione del rischio.

Art. 23 – GESTIONE DELLE STRUTTURE, DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO

1. Il rispetto degli standard di legge relativi a strutture, impianti e attrezzature di lavoro, l'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge e la successiva manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria sono misure di prevenzione fondamentali per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e dei soggetti terzi. Pertanto, si ritiene indispensabile definire e aggiornare apposite e specifiche procedure al fine di perseguire i seguenti obiettivi:
 - a) individuare, prevenire e limitare i rischi connessi all'uso, sia per l'utilizzatore che per i soggetti terzi delle strutture, degli impianti e delle attrezzature di lavoro;
 - b) mantenere e garantire il livello di qualità prestazionali e la continuità del servizio all'utenza;
 - c) ridurre gli interventi di riparazione e rottura e i costi diretti e indiretti;
 - d) fornire indicazioni utili per il piano di sostituzione di attrezzature non a norma, obsolete o soggette a eccessive manutenzioni.
2. Per addivenire a tale obiettivo l'Azienda si è dotato di uno specifico Dipartimento dell'Area Tecnica e di una specifica struttura organizzativa per la gestione dei contratti, dei servizi economici e della logistica aziendale.
3. In particolar modo il Dipartimento dell'Area Tecnica garantisce in nome e per conto del Datore di Lavoro in via esplicativa e non esaustiva:
 - a) Piano di manutenzione opere civili e impiantistiche;
 - b) registro interventi di manutenzione effettuati per le opere civili e impiantistiche;
 - c) verifica segnaletica interna ed esterna all'edificio ai fini dell'accessibilità all'utenza;
 - d) certificato di agibilità, collaudo Statico o verifiche sismiche ed eventuale conformità sismica;
 - e) Certificato di Prevenzione Incendi o SCIA in corso di validità, registro dei controlli e degli interventi di manutenzione periodica, verifica delle vie d'uscita e loro rispetto con esame progetto, verifica presenza attrezzature e impianti di estinzione con esame progetto, verifica presenza del registro di controllo verifiche programmate presidi in materia di prevenzione incendi;
 - f) relazione tecnica sul rispetto delle misure di clima acustico (ospedali) e relazione tecnica sul rispetto delle misure di impatto acustico (ospedali e territorio), Dichiarazione legale rappresentante di rispetto dei limiti previsti (strutture esenti) e relazione delle misure previste per eliminare o ridurre emissioni (superiori ai limiti) in materia di protezione acustica;
 - g) progetto impianti elettrici, dichiarazione conformità impianti e/o collaudo (se > 1.3.1992), Dichiarazione di rispondenza con allegati rilievi impiantistici (se dopo L. 46/90), relazione tecnica di conformità alla normativa applicabile (per il resto), relazione tecnica di valutazione del rischio dovuto a sovratensioni atmosferiche, relazione tecnica di valutazione del rischio esplosione (se applicabile), Denuncia e verifiche periodiche impianti di messa a terra ai sensi D.P.R. 462/01, Denuncia e verifiche periodiche dispositivi scariche atmosferiche (se non autoprotetta), Verbal di verifica e/o omologazioni installazioni elettriche in luoghi pericolosi, registro verifiche periodiche impianti elettrici nei locali ad uso medico, registro verifiche periodiche gruppi elettrogeni, gruppi continuità e soccorritori, verifica identificazione dei circuiti e apparecchi sui quadri elettrici, verifica del buono stato di esercizio dell'impianto in materia di Sicurezza elettrica e continuità di erogazione dell'energia elettrica;
 - h) verifiche degli ascensori e apparecchi di sollevamento persone, verifiche periodiche (quinquennali) impianti riscaldamento potenza > 116kW, verbale di omologazione INAIL impianti riscaldamento potenza >35 kw <116 kW,

	Struttura Organizzativa SOC Se.P.P.	Codice	Revisione	Pagina
	REGOLAMENTO di Prevenzione, Protezione, Salute e Sicurezza Aziendale	DOC.STDG.01	1	24 di 25

Dichiarazione conformità installatore impianti riscaldamento potenza < 35 kW, registro delle verifiche e controlli di manutenzione impianti riscaldamento, verifiche periodiche apparecchi/insiemi a pressione (centrali frigo, idriche, ...), registro delle verifiche e controlli apparecchi/insiemi a pressione, Dichiarazione di conformità installatore impianti non elettrici, Disponibilità dei manuali di istruzioni per l'uso e la manutenzione delle macchine in materia di Prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;

- i) dichiarazione rispetto normativa per l'eliminazione delle barriere architettoniche, verifica accessibilità degli spazi esterni (percorsi e rampe), verifica segnaletica che indichi le attività e i percorsi per raggiungerle, verifica presenza servizio igienico con certe dimensioni minime e corrimani, verifica presenza ascensore con certe dimensioni minime (per edifici nuovi), verifica presenza ascensore con altre dimensioni minime (per edifici esistenti), verifica presenza piattaforma servoscala adeguatamente protetta (se esterna) in materia di eliminazione delle barriere architettoniche;
- j) relazione tecnica riguardante il microclima, Documentazione sulla manutenzione impianti riscaldamento e condizionamento, verifica presenza di situazioni di umidità eccessiva in materia di condizioni microclimatiche;
- k) Dichiarazione di conformità dell'installatore completa di allegati, Documentazione sulla manutenzione periodica degli impianti distribuzione gas in materia di impianti di distribuzione dei gas;
- l) autorizzazione di legge con documentazione relativa (ove richiesto) in materia di materiali esplosivi.

Art. 24 – INTERVENTI PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SALUTE E SICUREZZA DEL LAVORO E LORO FINANZIAMENTO


1. Gli interventi di “**ripristino delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro**” venute meno a seguito di guasti o deterioramenti o per ragioni organizzative verranno attuati attingendo al Fondo Aziendale di Prevenzione (FAP).
2. Il finanziamento di cui al punto 1 verrà definito in sede di programmazione Aziendale ed approvato dal direttore Generale; il suo utilizzo è regolamentato da specifica Istruzione Operativa.

ART. 25 - GESTIONE DEI CONTRATTI D'APPALTO O D'OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE

1. In considerazione delle responsabilità e degli obblighi posti a carico del dirigente delegato di funzioni del datore di lavoro in materia di contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione, l'Azienda assicura l'adempimento dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s. m. ed i. tramite le strutture aziendali interessate, insieme ad ESTAR e alle eventuali altre centrali di committenza, attraverso una procedura operativa che contempli principalmente:
 - a) le modalità di informazione sui rischi presenti negli ambienti di lavoro dell'Azienda dove l'appaltatore opererà;
 - b) le modalità di cooperazione con l'appaltatore e il coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione finalizzati alla eliminazione e/o riduzione dei rischi lavorativi da interferenza;
 - c) l'individuazione dei soggetti o unità organizzative aziendali con specifiche funzioni per l'adempimento degli obblighi contrattuali e di sicurezza in relazione all'art. 26 del D. Lgs. 81/08;

Art. 26 - SOGGETTI TERZI OPERANTI IN STRUTTURE AZIENDALI

1. I soggetti Aziendali che sono titolati a stabilire accordi e/o convenzioni con soggetti terzi presenti in strutture aziendali devono specificare all'interno di questi atti la necessità di adempiere agli obblighi in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro degli enti, associazioni, ecc...

	Struttura Organizzativa SOC Se.P.P.	Codice DOC.STDG.01	Revisione 1	Pagina 25 di 25
	REGOLAMENTO di Prevenzione, Protezione, Salute e Sicurezza Aziendale			

Art. 27 - PERSONALE AZIENDALE OSPITATO IN STRUTTURE ESTERNE GESTITE DA TERZI

1. Preliminarmente all'attivazione di un rapporto di natura contrattuale, convenzionale, etc. con altri soggetti operanti in nome o per conto dell'Azienda nelle cui strutture è prevista, continuativamente o meno, la presenza di personale aziendale, i soggetti Aziendali che sono titolati a stabilire accordi e/o convenzioni devono specificare all'interno di questi atti che in base alla tipologia dei rischi individuati dal soggetto che ha titolo giuridico sull'edificio/ambiente e che gestisce l'organizzazione sia garantita la sicurezza del personale aziendale e la corretta applicazione del D.Lgs 81/08 e s. m. ed i..
2. Il personale aziendale può chiedere di prendere visione di tutta la documentazione inerente la materia "salute e sicurezza" previste nella struttura. In caso di diniego deve darne comunicazione al proprio dirigente.
3. Il personale aziendale collabora e si coordina con il personale della struttura ospitante, per la definizione delle procedure per la prevenzione e protezione dai rischi o la condivisione di quelle già definite dalle rispettive strutture di appartenenza.
4. Qualora il personale aziendale operante nelle strutture di cui sopra ritiene sussistano situazioni indebite di rischio e/o pregiudizievoli per la salute, è tenuto a segnalare immediatamente la situazione al personale della struttura ospitante, al proprio preposto e al proprio dirigente aziendale.

CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 28 - RISPETTO E VIOLAZIONE DELLE NORMATIVE E DELLE DISPOSIZIONI

Fermo restando quanto disposto nei precedenti articoli, ogni dirigente, preposto e lavoratore è tenuto all'osservanza di quanto previsto dall'Azienda con apposite disposizioni o procedure di prevenzione e protezione di carattere generale e specifico, in specie per l'adempimento di quanto previsto dal D.Lgs.81/08 e s. m. ed i..

Art. 29 - MODIFICHE E REVISIONI AL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento può essere modificato e revisionato con atto deliberativo adottato dalla Direzione Aziendale.

Art. 30 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore con apposito atto deliberativo adottato dalla Direzione Aziendale.

Luogo _____, data _____

Oggetto: incarico di preposto ai fini della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i..

Visto il REGOLAMENTO di Prevenzione, Protezione, Salute e Sicurezza Aziendale Rev. 0 DOC. STDG.01, di cui alla Delibera del Direttore Generale n. 1196 del 28/07/2017 e s. m. ed i., l'organigramma aziendale e gli incarichi affidati, il sottoscritto(Nome e Cognome)....., in qualità di Direttore della Struttura Organizzativa.....(SOC, SOS o SOSD).....,

INDIVIDUA

i seguenti lavoratori quali incaricati di ricoprire il ruolo di Preposto ai fini della sicurezza, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 81/08:



COGNOME	NOME	Data	FIRMA per accettazione

I suddetti incaricati sono stati resi edotti circa gli obblighi previsti dall'art. 19 del sopraccitato decreto; nella fattispecie, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

- sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
- verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni a rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

- astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi, delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37 del D.Lgs. 81/08.

Azienda USL Toscana centro

Cordialmente,

Il Responsabile SOC o SOS o SOSD.
Azienda USL Toscana Centro



Nota: copia del presente documento completo delle firme di accettazione dei preposti dovrà essere inviato al SePP per l'archiviazione.

Luogo _____, data _____

Fac simile lettera designazione lavoratori incaricati al servizio antincendio

Oggetto: Edificio _____
Via _____

Designazione dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio e, comunque, di gestione dell'emergenza.

(art. 18, comma 1, lettera b), del D.Lgs 09/04/2008 n. 81 e s.m.i.)

Il Sottoscritto Dr.(DDL Edificio)....., in qualità di Dirigente Delegato dal Datore di Lavoro, (art. 16 D.Lgs. 81/08), per gli edifici e ambienti afferenti al presidio di, sentito i Direttori di Dipartimento Delegati dal Datore di Lavoro per le attività del personale afferente ai Dipartimenti stessi,

DESIGNA

i seguenti lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio e, comunque, di gestione dell'emergenza:

COGNOME	NOME	Data corso antincendio / data esame	FIRMA per accettazione designazione

I suddetti incaricati :

- a) hanno ricevuto idonea formazione antincendio di (8/16) ore per rischio medio/elevato, ed hanno conseguito l'attestato di idoneità tecnica/ attestato di frequenza, presso il comando provinciale dei VV.F./ rilasciato dalla SOC Formazione della USL TC , e sono pertanto in possesso dei requisiti tecnici per l'espletamento dell'incarico di " Addetto al servizio antincendio" in strutture classificate a rischio d'incendio basso/medio/elevato .
- b) sono tenuti a frequentare gli appositi corsi di aggiornamento periodico come disposto dall'art.37 comma 9 del D.lgs. 81/08 che saranno organizzati dalla USLTC ;
- c) sono portati a conoscenza del fatto di non poter, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione ai sensi dell'art. 43, comma 3, del D.Lgs 81/08 .

Firma del DDL Delegato per l'edificio

Nota: il presente documento completo delle firme di accettazione degli addetti al servizio antincendio dovrà essere inviato al SePP dell'ambito di competenza del presidio per l'archiviazione.



Luogo _____, data _____

Fac simile lettera designazione lavoratori incaricati al servizio di Primo Soccorso

Oggetto: Edificio _____
Via _____

Designazione dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di primo soccorso nei luoghi di lavoro.

(art. 18, comma 1, lettera b), del D.Lgs 09/04/2008 n. 81 e s.m.i.)

Il Sottoscritto Dr.(DDL Edificio)....., in qualità di Dirigente Delegato di funzioni di Datore di Lavoro, (art. 16 D.Lgs. 81/08), per gli edifici e ambienti afferenti al presidio di, sentito i Direttori di Dipartimento Delegati dal Datore di Lavoro per le attività del personale afferente ai Dipartimenti stessi,

DESIGNA

i seguenti lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di primo soccorso:



COGNOME	NOME	Data corso primo soccorso	Data corso BLSD	FIRMA per accettazione designazione

In accordo all'art. 22 del Regolamento di Prevenzione, Protezione, Salute e Sicurezza Aziendale della Azienda USL TC:

- a) I suddetti incaricati hanno ricevuto idonea formazione di ore 12 come previsto dal DM 388/03 a cura della SOC Formazione della Azienda USL TC.
- b) in caso di presenza di defibrillatore, nella struttura, tutto il personale incaricato del Primo Soccorso, anche medico ed infermieristico, ha partecipato al corso di formazione e addestramento BLSD.
- c) I suddetti incaricati sono tenuti a frequentare gli appositi corsi di aggiornamento periodico come disposto dall'art.37 comma 9 del D.lgs. 81/08 che saranno organizzati dalla USLTC ;
- d) I suddetti incaricati sono portati a conoscenza del fatto di non poter, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione ai sensi dell'art. 43, comma 3, del D.Lgs 81/08.

Firma del DDL Delegato per l'edificio
(nome, cognome e firma leggibile)

Nota: il presente documento completo delle firme di accettazione degli addetti al primo soccorso dovrà essere inviato al SePP dell'ambito di competenza del presidio per l'archiviazione.